

TEATRI STABILI - PERSONALE ARTISTICO; TEATRI STABILI - PROFESSORI DI ORCHESTRA;

SCHEDE DEL : 07/08/2020
INFORMAZIONI

PARTI STIPULANTI	dal 01/04/2018	al
P.L.A.TEA., AIDAP, L'ANCRIT, L'ANTAC, ASTRA, ISP, con l'assistenza di AGIS, e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL		
CONTRATTI IN SINTESI	dal 15/12/1976	al
1. VERBALE DI ACCORDO 27/2/2020; 2. VERBALE DI ACCORDO 4/6/2019; 3. CCNL 19/4/2018; 4. VERBALE DI ACCORDO 20/11/2008; 5. VERBALE DI ACCORDO 9/12/2004; 6. CCNL 9/12/2004; 7. VERBALE DI ACCORDO 29/7/2003; 8. CCNL 28/7/1997; 9. ADEGUAMENTO ECONOMICO 28/7/1997; 10. IPOTESI DI ACCORDO 26/9/1995; 11. IPOTESI DI ACCORDO 20/2/1992; 12. CCNL 23/10/1987; 13. CCNL 6/11/1981; 14. CCNL 16/4/1977.		
SFERA DI APPLICAZIONE	dal 01/04/2018	al
Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, danza, commedia musicale, rivista ed operetta. Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative, od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.		
CLASSIFICAZIONE INPS	dal 01/01/2004	al
11808 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse;		
CLASSIFICAZIONE ATECO	dal 01/01/2004	al
92320 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse;		
CLASSIFICAZIONE ATECO	dal 01/01/2007	al
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche ;		

INQUADRAMENTO

ATTORE	dal 23/10/1987	al
Si qualifica allievo chi inizia l'attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto: - per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione; - per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative oppure 180 giornate lavorative negli ultimi due anni prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.		
TECNICO	dal 23/10/1987	al
La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre anni. Gli allievi tecnici potranno essere utilizzati in aggiunta ai normali		

organici del personale tecnico delle imprese teatrali.

ALLIEVO

dal **23/10/1987**

al

Attori:

Si qualifica tale chi inizia l'attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto:

- per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative, oppure 180 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.

L'impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi attori nelle seguenti proporzioni:

- fino a 9 ruoli, 1 allievo;
- oltre 9 e fino a 15 ruoli, 2 allievi;
- oltre 15 e fino a 20 ruoli, 3 allievi;
- oltre 20 e fino a 25 ruoli, 4 allievi;
- oltre 25 ruoli, 5 allievi.

Tecnici:

La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre anni. Gli allievi tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali.

MANSIONI

LIVELLO AIUTO REGISTA

1. aiuto regista

LIVELLO AIUTO VARI

1. tecnici specializzati delle varie specialità

LIVELLO ALLIEVO ATTORE

1. allievi attori

LIVELLO ALLIEVO TECNICO

1. allievi tecnici

LIVELLO ASSIST. REGIA

1. assistente alla regia

LIVELLO ATTORE

1. attori

LIVELLO ATTREZZISTA

1. attrezzista

LIVELLO BALLERINO

1. ballerini

LIVELLO CAPO ELETTR.

1. capo elettricista

LIVELLO CAPO FONICO

1. capo fonico

LIVELLO CAPO MACCHIN.

1. capo macchinista

LIVELLO CORISTA

1. coristi

LIVELLO DIRETTORE SCENA

1. direttore di scena **2.** direttore di scena ed aiuto regista

LIVELLO PRIMA SARTA

1. prima sarta

LIVELLO PRIMO PARRUCCH.

1. primo parrucchiere

LIVELLO PROF. ORCHESTRA

1. professori d` orchestra

LIVELLO SEGR. COMPAGNIA

1. segretari di compagnia

LIVELLO SEGRETARIO AMM.

1. segretari amministrativi e di compagnia

LIVELLO SUGGERITORE

1. suggeritori

LIVELLO TRUCCATORE

1. truccatore

RETRIBUZIONE

INDENNITÀ	dal 01/01/2020	al
Voce	Livello	Importo
TFR+FEST+13A+FER 24%	AIUTO REGISTA	14,38
TFR+FEST+13A+FER 24%	AIUTO VARI	13,76
PAGA GIORNALIERA	ALLIEVO ATTORE	47,84
TFR+FEST+13A+FER 24%	ALLIEVO ATTORE	11,48
PAGA GIORNALIERA	ALLIEVO TECNICO	42,78
TFR+FEST+13A+FER 24%	ALLIEVO TECNICO	10,26
PAGA GIORNALIERA	ASSIST. REGIA	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	ASSIST. REGIA	13,76
PAGA GIORNALIERA	ATTORE	58,69
PAGA GIORNALIERA	ATTORE	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	ATTORE	14,09
PAGA GIORNALIERA	ATTREZZISTA	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	ATTREZZISTA	13,76
PAGA GIORNALIERA	BALLERINO	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	BALLERINO	14,09
PAGA GIORNALIERA	CAPO ELETTR.	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	CAPO ELETTR.	14,09
PAGA GIORNALIERA	CAPO FONICO	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	CAPO FONICO	14,09
PAGA GIORNALIERA	CAPO MACCHIN.	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	CAPO MACCHIN.	14,09
PAGA GIORNALIERA	CORISTA	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	CORISTA	14,09
PAGA GIORNALIERA	DIRETTORE SCENA	59,92
TFR+FEST+13A+FER 24%	DIRETTORE SCENA	14,38
PAGA GIORNALIERA	PRIMA SARTA	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	PRIMA SARTA	13,76
PAGA GIORNALIERA	PRIMO PARRUCCH.	57,34

TFR+FEST+13A+FER 24%	PRIMO PARRUCCH.	13,76
PAGA GIORNALIERA	PROF. ORCHESTRA	58,69
TFR+FEST+13A+FER 24%	PROF. ORCHESTRA	14,09
PAGA GIORNALIERA	SEGR. COMPAGNIA	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	SEGR. COMPAGNIA	13,76
PAGA GIORNALIERA	SEGRETARIO AMM.	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	SEGRETARIO AMM.	13,76
PAGA GIORNALIERA	SUGGERITORE	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	SUGGERITORE	13,76
PAGA GIORNALIERA	TRUCCATORE	57,34
TFR+FEST+13A+FER 24%	TRUCCATORE	13,76
IND. TRASFERTA	TUTTI	107,00

TRASFERTA	dal 01/04/2018	al
------------------	-----------------------	----

In caso di attività svolta fuori del comune ove è stabilita la sede dell'impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:

- a) un rimborso a piè di lista documentato, con un massimo di € 107,00 (€ 57,00 pernottamento, € 25,00 per un pasto, € 25,00 per un altro pasto. (Il limite giornaliero per i pasti è da considerare come media giornaliera su tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della trasferta);
- b) una indennità di trasferta in cifra fissa di € 107,00 (€ 57,00 pernottamento, € 25,00 per un pasto, € 25,00 per un altro pasto);
- c) L'ospitalità in un albergo di categoria non inferiore alle tre stelle scelto e pagato dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1° colazione e una indennità di trasferta in cifra fissa di € 50,00 (€ 25,00 per un pasto, € 25,00 per un altro pasto).

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

PROVE	dal 01/04/2018	al
--------------	-----------------------	----

Anche ai fini di coniugare positivamente il livello di qualità della produzione con la tutela delle condizioni di lavoro dell'artista, le parti nel sottolineare la necessità di garantire alle produzioni teatrali una qualificata preparazione individuano in un minimo di 21 giornate di prove per gli spettacoli di nuova produzione il pacchetto necessario al conseguimento dell'obiettivo.

Per il periodo delle prove gli scritturati dei teatri e delle imprese di produzione percepiranno un compenso giornaliero non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL più il 65% della eventuale differenza tra il minimo di cui sopra e il compenso giornaliero pattuito nel contratto individuale.

Per le prove effettuate fuori del comune ove è stabilita la sede dell'impresa, spetta agli scritturati dai teatri, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre al trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo articolo 9, il compenso giornaliero previsto al comma precedente, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Tecnici

Agli scritturati, durante il periodo delle prove, verrà corrisposto il normale compenso pattuito nel contratto individuale.

ASSUNZIONE

PERIODO DI PROVA	dal 01/04/2018	al
-------------------------	-----------------------	----

Il contratto di lavoro dell'allievo attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova, decorrente dall'inizio delle prove fino al termine delle stesse.

ORARIO DI LAVORO

ORARIO ORDINARIO	dal 01/04/2018	al
-------------------------	-----------------------	----

- ATTORI

L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 169 ore mensili e di 39 ore medie settimanali

- BALLERINI

L'orario ordinario di lavoro individuale del ballerino è fissato in 36 ore medie settimanali per un massimo di 7 ore giornaliere suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione, a 10 minuti di riposo.

- PROFESSORI D'ORCHESTRA

- In caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo

- In caso di prove d'assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui al XI comma del presente articolo.

- In caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata.

- In caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere.

- In caso di solo trasferimento, 9 ore giornaliere;

- In caso di trasferimento e spettacolo, o di spettacolo e trasferimento, 9 ore giornaliere.

- In caso di trasferimento e prova, o prova e trasferimento, 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;

- In caso di trasferimento, prova, e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

- CORISTI

L'orario di lavoro individuale del corista è fissato in 36 ore medie settimanali e in 7 ore giornaliere

- TECNICI

L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 169 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere e 50 settimanali.

LAVORO STRAORDINARIOdal **01/04/2018**

al

- diurno:

a) nei periodi di sole prove: maggiorazione 50% su minimo contrattuale di compenso giornaliero;

b) negli altri periodi: maggiorazione 50% su minimo contrattuale di compenso giornaliero nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria incrementato di Euro 10,50.

- notturno:

a) nei periodi di sole prove: maggiorazione 100% su minimo contrattuale di compenso giornaliero;

b) negli altri periodi: maggiorazione 100% su minimo contrattuale di compenso giornaliero nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria incrementato di Euro 10,50.

Quota oraria = compenso giornaliero diviso per 6,50 (attori- tecnici) - 6,00 (ballerini, professori d'orchestra, coristi).

Limite giornaliero ore di straordinario:

- attori e tecnici: 1 ora, superabile con consenso dello scritturato;

- ballerini: 1 ora per prove di solo balletto e 2 ore per prove di assieme; limiti elevabili fino a max 10 ore col consenso dello scritturato;

- professori d'orchestra e coristi: 1 ora, elevato a 2 ore per prove di assieme; limiti elevabili fino a max 10 ore col consenso dello scritturato;

LAVORO NOTTURNOdal **01/04/2018**

al

a) nei periodi di sole prove: maggiorazione 35% su minimo contrattuale di compenso giornaliero;

b) negli altri periodi: maggiorazione 35% su minimo contrattuale di compenso giornaliero nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria incrementato di Euro 10,50.

Quota oraria = compenso giornaliero diviso per 6,50 (attori - tecnici,) - 6,00 (ballerini, coristi, professori d'orchestra).

Montaggio e smontaggio scene personale tecnico:

- giornata di compenso aggiuntivo per prestazioni fino a 4 ore dalla fine dello spettacolo o dalle ore 0,30 in caso di prova;

- 2 giornate di compenso aggiuntivo per prestazioni che si protraggono per oltre 4 ore e 15 minuti.

- quota oraria maggiorata del 100% per prestazione notturna non eccedente le 3 ore con intervallo di 12 ore rispetto all'inizio della successiva giornata lavorativa

BANCA OREdal **01/04/2018**

al

A livello di CCNL viene istituita e regolamentata una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente.

Lo strumento, di seguito denominato Banca Ore (B.O.), potrà essere utilizzato a livello di singola impresa previa comunicazione al Comitato di compagnia e all'Osservatorio Nazionale.

a. La B.O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo scritturato;

b. il conto individuale potrà essere alimentato, previo richiamo concordato nel contratto di scrittura individuale nel quale viene esplicitata la volontà dello scritturato di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 26esimo di compenso aggiuntivo;

c. lo scritturato, che in forza di quanto previsto al punto b., abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento:

- accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti;
- accantonamento delle sole ore straordinarie prestate e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste;
- accantonamento, con trasformazione in minuti, delle sole maggiorazioni relative alle ore straordinarie eventualmente prestate e pagamento nel mese di competenza delle sole ore straordinarie al netto delle suddette maggiorazioni.

L'utilizzo dei recuperi da parte dello scritturato avverrà su richiesta dello stesso compatibilmente con le esigenze dell'attività della Compagnia e potrà dare luogo sia ad allungamento, fino a concorrenza, del periodo di scrittura ovvero per gli scritturati di cui agli artt. 2-A, 2-B e 3 del presente CCNL i permessi possono essere utilizzati, fino a concorrenza, anche a copertura dei periodi di non attività della Compagnia. Al termine del contratto individuale di scrittura, le ore residue del conto individuale saranno liquidate con la retribuzione corrente.

ASSENZE

ASSEMBLEE SINDACALI	dal 01/11/1987	al
- numero ore pari al numero dei mesi di scrittura in compagnie con più di 15 unità lavorative		
MATERNITÀ	dal 01/01/2005	al
- disciplinata dalla normativa vigente in materia.		
MALATTIA	dal 01/12/2008	al
Allo scritturato, in caso di malattia l'impresa corrisponderà fino al termine della scrittura, ma per un periodo comunque non superiore a 180 giorni, una indennità pari a: - per i primi 3 giorni di malattia: 100 % del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero; - dal 4° giorno di malattia: una indennità pari alla differenza tra il compenso giornaliero individualmente pattuito e l'indennità a carico dell'INPS, con un massimo a carico dell'impresa non superiori a € 55,00. Per gli scritturati a tempo parziale verticale e con compenso base mensile: - per i primi 3 giorni di malattia una indennità pari al 100 % del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero; - dal 4° giorno l'indennità a carico dell'impresa sarà pari alla differenza tra il compenso medio giornaliero realizzato nel periodo di scrittura precedente la malattia e l'indennità a carico dell'INPS.		
COMPORIO	dal 01/01/2007	al
- fino al termine della scrittura, ma per un periodo comunque non superiore a 180 giorni		
RIPOSO	dal 01/01/2005	al
- ogni 6 giorni di attività, ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.		

DISCIPLINA PARTICOLARE

APPRENDISTATO	dal 01/04/2018	al
Apprendistato professionalizzante D.Lgs. 81/2015 La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è stabilita in non oltre 300 giornate lavorate ovvero non oltre 180 giornate lavorate negli ultimi 24 mesi. Resta comunque stabilito che il periodo di apprendistato non può superare i 3 anni. La retribuzione dell'apprendista viene determinata nel 70% del minimo di compenso giornaliero del livello di appartenenza per i primi 60 giorni di lavoro come apprendista; l'80% dal 61° giorno fino al 120° e del 90% dal 121° fino al raggiungimento della qualifica. L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle		

mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

- Titolo di studio: Scuola dell'obbligo: 120 ore di formazione

- Titolo di studio: Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore, Diploma universitario e diploma di laurea: 100 ore di formazione

Il periodo di prova ha la durata di 20 giornate lavorate, prorogabile d'intesa per altri 20 giornate lavorate.

Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso.

L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, analogamente a quanto è previsto per le altre categorie, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.

All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui al comma precedente, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i tecnici.

Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.

L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:

1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'Indennità temporanea ovvero fino alla scadenza del contratto a tempo determinato.

2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere l'intero trattamento che avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto.

Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015 e da eventuali successive modificazioni, alle normative contrattuali previste per i tecnici.

Gli apprendisti tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali in una percentuale comunque non superiore al 15% con arrotondamento all'unità superiore della frazione.

CONTRATTO A TERMINE

dal **01/04/2018**

al

Art. 1

Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente CCNL non si applica il limite di durata e di rinnovi di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015.

Salvo quanto previsto ai successivi artt. 2-A, 2-B e 3, l'assunzione con contratto di scrittura a tempo determinato ha di norma carattere continuativo e pertanto lo scritturato è in paga per tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della scrittura. Per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.

E' facoltà dell'impresa prevedere nel contratto di scrittura individuale, stipulato secondo le regole di cui al precedente comma, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale (intendendo che nella sospensione sia compreso il Natale o la Pasqua) per una durata massima complessiva di 14 giorni. La facoltà di sospensione è esercitata con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione natalizia e di 20 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione pasquale.

Nei casi di sospensione di cui al comma precedente l'impresa rimborserà le spese di viaggio, sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore a € 250,00, per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività. Qualora la previsione della sospensione di cui al precedente quinto comma non fosse già contenuta nella scrittura individuale, l'impresa ha comunque facoltà di poterla utilizzare con un preavviso di almeno 45 giorni. In questo caso i rapporti contrattuali con gli scritturati dovranno essere prorogati per un numero di giornate retribuite pari alle giornate di effettiva sospensione.

Art. 2-A Scrittura individuale a tempo parziale verticale

Qualora non vi siano le condizioni minime di programmazione per un impegno continuato dello scritturato nel corso del contratto a termine, la scrittura a tempo determinato può essere stipulata anche a Tempo Parziale, per periodi continuati non inferiori a un mese, unicamente con la formula "verticale", con prestazioni giornaliere di orario ordinario non inferiore a 1/6 dell'orario ordinario settimanale previsto per la categoria di appartenenza, con le flessibilità e le regole appresso indicate:

1) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro previste mensilmente con riferimento all'intera durata della scrittura fermo restando che il minimo delle giornate garantite per ogni mese o frazione, compresi nel periodo di scrittura, non potranno essere inferiori al 55% di tutte le giornate comprese in ogni singolo mese, convenzionalmente individuate in 30,41 giorni, o frazione di mese, riproporzionate per le frazioni di mese, al netto delle giornate di riposo retribuite e/o delle festività di cui agli artt. 14 e 15 del presente CCNL;

2) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro e la loro collocazione con riferimento, alla settimana, al mese e all'anno;

3) L'orario ordinario delle giornate di lavoro è pari a un sesto dell'orario settimanale previsto per la categoria di appartenenza.

Pertanto le ore eccedenti tale orario fino al limite ordinario giornaliero previsto per ciascuna categoria dall'art. 11 sono da considerare supplementari e retribuite, in aggiunta al compenso giornaliero previsto, con la maggiorazione del 15% per quote orarie di mezzora per ogni frazione superiore a 15 minuti. Analogamente sono considerate orarie supplementari le giornate di lavoro aggiuntive a quelle previste nel contratto di scrittura individuale, da compensare con la maggiorazione indicata al comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81.

Si considera lavoro straordinario giornaliero quello effettuato oltre i limiti di orario giornaliero previsto dall'art. 11 per ciascuna categoria professionale e straordinario settimanale quello effettuato oltre la 39ma ora settimanale per i Tecnici e Gli Attori e oltre la 36ma ora settimanale per le altre categorie artistiche. Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 12;

4) L'impresa fornirà la programmazione delle giornate e dell'orario di lavoro giornaliero con cadenza settimanale o bisettimanale;

- 5) Fermi restando i termini di inizio e fine del contratto, con adeguato preavviso, durante lo svolgimento della scrittura, l'impresa ha facoltà di richiedere e programmare mensilmente giornate di lavoro supplementare fino a un massimo del 53% delle giornate mensili previste nel contratto di scrittura individuale ovvero fino a saturazione delle giornate lavorabili nel mese o frazione di mese; tali giornate supplementari saranno retribuite con il compenso giornaliero pattuito nel contratto di scrittura individuale maggiorato con la % prevista al comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81;
- 6) È facoltà dell'impresa, nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter variare la collocazione temporale della prestazione nella giornata. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente previa comunicazione entro il termine della prestazione giornaliera precedente alla prestazione oggetto di variazione se la Compagnia è in trasferta ovvero con almeno 5 giorni di preavviso in caso di attività in sede.
- 7) È altresì facoltà dell'impresa, durante il periodo di scrittura e nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter collocare la prestazione in giornata diversa da quella programmata. Resta inteso che qualora tale spostamento determinasse una penalizzazione economica per il lavoratore, l'impresa provvederà a indennizzare tale perdita fino al 100% della stessa;
- 8) Le variazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) determinano il riconoscimento di una maggiorazione del 10%, calcolata sul compenso orario dello scritturato, per le ore non concomitanti con la precedente programmazione. La maggiorazione del 10% non si applica per lo spostamento dell'orario previsto al precedente punto 6) qualora la variazione avvenga in giornate nelle quali è riconosciuta l'indennità di trasferta;
- 9) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c., il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
- 10) L'opzione di cui al precedente punto 9) prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, per tutte le giornate retribuite nel corso della scrittura, di una maggiorazione del 20% del minimo tabellare giornaliero di cui all'art. 31 - tabella compensi colonna C ovvero del compenso giornaliero pattuito;
- 11) L'esercizio della opzione di cui al precedente punto 9) è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indennità;
- 12) Fermo restando che per i lavoratori scritturati a tempo determinato regolati dal presente CCNL, non trovano applicazione i limiti di cui agli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, qualora il contratto di scrittura preveda la possibilità di proroga prevista all'art. 6 quest'ultima, salvo diversa pattuizione tra Impresa e Scritturato, non potrà essere superiore alla durata del contratto prorogato e con il rispetto delle condizioni già previste nello stesso con particolare riferimento al minimo del 55% delle giornate mensili in rapporto alle giornate di proroga, opzione ed indennità, trattamenti economici ecc.;

Art. 2-B Scrittura individuale con compenso base mensile

Oltre alla scrittura individuale di cui ai precedenti artt. 1 e 2-A, l'impresa potrà concordare con lo scritturato una tipologia di scrittura caratterizzata da un compenso base mensile, implementato da un ulteriore compenso giornaliero da riconoscere per ogni giornata nella quale allo scritturato viene richiesta la prestazione. Il compenso complessivo mensile dovuto dovrà essere corrisposto entro il 10 del mese successivo a quello di competenza con acconti bisettimanali qualora richiesti dallo scritturato.

In questo caso la scrittura individuale non potrà avere una durata inferiore a 30 giorni (una mensilità) e il compenso base mensile, comprensivo dei ratei di 13ma mensilità/ferie e TFR, sarà pari al valore del minimo g.ro retributivo "ENPALS" (come annualmente ricalcolato dall'Istituto) moltiplicato per 26; inoltre tra impresa e scritturato sarà definito il compenso, comunque non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL per la categoria di appartenenza, da riconoscere per ogni giornata nella quale lo scritturato è chiamato ad effettuare la prestazione di lavoro ovvero è interessato da un trasferimento nel quale la durata del viaggio risulti superiore alle 5 ore. Il compenso giornaliero di cui sopra (riportato nel contratto di scrittura individuale), assorbirà fino a concorrenza un 26° del compenso base mensile.

Per gli scritturati di cui al presente articolo si considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario ordinario giornaliero previsti per la categoria di appartenenza ovvero oltre l'orario ordinario medio settimanale previsto per la categoria di appartenenza.

In caso di attività fuori sede nelle giornate ove non fosse prevista alcuna prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.

Su richiesta motivata dello scritturato, nelle giornate dove non sono previste prestazioni e compatibilmente con le proprie esigenze tecnico organizzative l'impresa potrà concedere brevi "aspettative" per lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che lo scritturato non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Durante le "aspettative" di cui sopra il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti economici e contributivi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c., il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;

L'opzione di cui al precedente comma prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, di una maggiorazione del 20% del compenso base mensile.

LAVORO INTERMITTENTE

dal **01/04/2018**

al

Le Parti, al fine di contrastare forme di lavoro irregolare o sommerso e in considerazione della discontinuità e ciclicità dell'attività che caratterizza il settore, concordano sulla opportunità di regolare il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per le figure professionali destinatarie del presente CCNL 19/4/2018, limitandone il ricorso alle ipotesi in cui il datore di lavoro, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.

Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'art. 13, comma 1 del Decreto 81/2015, le Parti concordano che, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sia consentito il ricorso all'utilizzo del lavoro

intermittente nel rispetto delle disposizioni di legge e del CCNL 19/4/2018.

Qualora nel corso del periodo di scrittura del lavoratore intermittente di cui al presente articolo si determinino le condizioni produttive per una sua utilizzazione riconducibile alle tipologie di scrittura regolate al comma 4 dell'art. 1 o agli artt. 2-A o 2-B del CCNL 19/4/2018, lo scritturato potrà richiedere l'applicazione (anche temporanea) della regolamentazione normativa ed economica prevista per le tipologie contrattuali di cui agli artt. 1 o 2-A o 2-B sopra richiamati.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare i seguenti elementi:

- a) la durata;
- b) la/e produzione/i oggetto della scrittura e la tipologia delle prestazioni richieste allo scritturato;
- c) il luogo e la modalità della eventuale disponibilità di risposta alla chiamata garantita dal lavoratore, il relativo "preavviso di chiamata" che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo aggiuntivo all'eventuale tempo di trasferimento, da considerare utile ai fini del trattamento economico secondo quanto previsto all'art. 11 del presente CCNL, che resta a carico dell'azienda sia per l'andata che per il ritorno;
- d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e, se dovuta, l'indennità di risposta alla chiamata nella misura del 20% del compenso giornaliero pattuito comunque non inferiore al minimo del compenso giornaliero previsto nella colonna C della tabella compensi di cui all'art. 31 del CCNL 19/4/2018.
- e) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro; f) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione: con cadenza non superiore alla settimana qualora le prestazioni richieste riguardino parte o tutti i giorni della settimana - con cadenza mensile quando le prestazioni coprono oltre 10 giorni nell'arco di 30. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di disponibilità dovrà comunque rispettare la scadenza dei primi 5 giorni del mese successivo a quello di maturazione;
- g) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Al lavoratore intermittente spetta, per ogni giornata lavorata, il compenso pattuito nel contratto individuale al quale sarà applicata una maggiorazione del 40%. Resta inteso che il compenso giornaliero come sopra indicato è comprensivo della percentuale prevista in sostituzione dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e TFR. Con riferimento all'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 81/2015, qualora il lavoratore intermittente intenda avvalersi della facoltà di versare l'eventuale differenza contributiva tra la retribuzione convenzionale (stabilita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF) e il valore dell'indennità di disponibilità, il datore di lavoro parteciperà al costo dell'operazione per la metà della stessa.

Qualora il lavoro intermittente sia utilizzato per la "ripresa" di una produzione dovrà essere garantito un congruo numero di giornate di prove a tutela della qualità del prodotto e della professionalità dello scritturato/a;

Se nel corso della scrittura il dipendente verifica che in un arco temporale di 30 giorni continuativi, all'interno del periodo di scrittura, siano state lavorate almeno 13 giornate, per quel periodo di 30 giorni o per quei periodi di 30 giorni lo Scritturato potrà richiedere l'applicazione della regolamentazione normativa ed economica a lui più favorevole tra la scrittura intermittente, la "mensilizzazione" di cui all'art. 2-B e il tempo parziale verticale di cui all'art. 2-A;

E' altresì applicata la normativa più favorevole allo scritturato tra la scrittura intermittente, la "mensilizzazione" di cui all'art. 2-B e il tempo parziale verticale di cui all'art. 2-A, anche qualora le 13 giornate lavorate in un arco temporale di 30 giorni di calendario si realizzino in presenza di una scrittura a termine con rapporto di lavoro intermittente per una o più produzioni o coproduzioni e/o attività collaterali;

Per i Teatri nazionali di cui al D.M. 27/7/2017 il numero massimo di giornate complessive con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare il limite di 240;

Per i Teatri di Rilevante Interesse Culturale di cui all'art. 11 del D.M. 27/7/2017 il numero massimo di giornate con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare complessivamente il limite di 380.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro intermittente.

La tipologie del rapporto di lavoro è da considerare sperimentali e qualora non riconfermate con specifico accordo decadranno con la scadenza del CCNL 19/4/2018 o comunque entro e non oltre il 31/12/2021.

FONDI RESIDUALI

FONDO SOLIDARIETÀ BILATERALE	dal 01/04/2018	al
-------------------------------------	-----------------------	----

Le parti si impegnano ad assumere quanto verrà regolamentato dal costituendo Fondo di solidarietà bilaterale dello Spettacolo per la contribuzione già in corso, a carico di aziende e lavoratori del settore, e destinata al Fondo di integrazione salariale, e quindi a costo zero. Le parti, altresì, si impegnano ad acquisire l'eventuale estensione del contributo, oggi limitato solamente ad alcune classi dimensionali di imprese, condividendo la necessità di garantire una copertura di natura assistenziale a tutti i lavoratori del settore, ed in tale ambito, la previsione di un costo contrattuale percentualizzato, nella misura di quanto già previsto dalla normativa di legge per la fascia dimensionale di imprese di maggiore consistenza, nel valore complessivo del rinnovo contrattuale, da ponderare successivamente, e comunque in sede di costituzione o di regolamentazione attuativa del Fondo. Infine, le parti condividono la necessità di iniziative di sostegno a favore del settore al fine di recuperare risorse oggi destinate in modo improprio genericamente alla gestione generale dell'Inps, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il gettito del contributo di solidarietà pari al 5% di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 182/1997 <\\server\d\Redazione\Origine\documRM\richia\dg18297.DOC> a carico esclusivamente delle aziende e dei lavoratori del settore dello Spettacolo.